
Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021



VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

SARS-CoV-2

Tabella delle revisioni del documento						
n. revisione	Data revisione	Motivo	Note			
Rev 00	18/05/2020	Prima emissione	/			
Rev 01	04/09/2020	Agg. per avvio a.s. in presenza	Sostituisce la rev. 00			
Rev 01 Int.01	31/03/2021	Auto contact-traicing e misure restrittive	Integra la rev. 01			
Rev 01 Int. 02	31/05/2021	Esami di stato	Integra la rev. 01			
Rev 02	01/09/2021	Agg. A.S. 2021_2022	Sostituisce la rev. 01			

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Sommario

1.		3
	Approccio metodologico per la valutazione del rischio	
	Valutazione globale del rischio per intera attività:	5
2.	MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI	5
	Corretti comportamenti	5
	Dispositivi di protezione	6
	Misure generali di prevenzione anticontagio	6
	Auto contact – traicing	7
	Pulizia e sanificazione	8
	Ricambio d'aria – impianti di controllo del microclima	10
	Viaggi di lavoro, gite e viaggi di istruzione	10
	Ricevimento merci da fornitori e corrieri	10
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – ditte esterne	11
3.	PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE	12
	Limitazioni di accesso	12
	Prerequisiti per l'ingresso	12
	GREEN PASS	13
	Misura della temperatura opzionale	13
	Rientro post malattia covid	14
	Visitatori / accompagnatori	14
	DPI	14
	Distanziamento sociale	15
	Servizio bar, mensa e pasto a scuola	16
	Misure di pulizia e di igienizzazione	16
	Indicazioni per la scuola dell'infanzia	17
	Indicazioni per gli studenti con disabilità	17
	Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)	18
	Percorsi di istruzione degli adulti	. 18
	Didattica a distanza	. 18
	Divulgazione delle misure di prevenzione e protezione	. 19
	Supporto psicologico	. 19
4.	Trattamento caso sintomatico – azioni in caso di confermato Covid	
	Rientro a scuola del caso sintomatico	. 21
	Attuali regole per la quarantena e l'isolamento	. 21
5.	Lavoratori fragili – allievi fragili	. 24
	Lavoratrici madri	. 26
	Smart Working	. 26
	Allievi fragili	. 26
6.	Formazione ed informazione del personale	. 27
	Help-desk	
7	Conclusioni	
	All	20

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

1. Valutazione del Rischio Biologico COVID

La presente valutazione, effettuata ad integrazione della valutazione del rischio biologico, è scaturita dall'emergenza sanitaria, definita "Pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 marzo 2020, causata dalla diffusione generalizzata del virus SARS-COV2 più comunemente chiamato COVID-19; il virus è appartenente al gruppo 2 degli agenti biologici, definiti all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, così come definito dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses). Si precisa che, vista l'insorgenza del Virus in tempi recenti e le caratteristiche di virulenza e patogenicità, lo stesso viene trattato dall'Istituto superiore di Sanità come agente biologico di gruppo 3.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sia all'art. 28 sull'obbligo di valutazione dei rischi e di modifica della valutazione esistente a causa di mutate situazioni lavorative, sia dal titolo X del medesimo decreto, vedi gli artt. 266 e 267, si è reso necessario un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. La presente revisione della valutazione del rischio biologico aspecifico da del virus SARS-COV2 è redata al fine di prendere in considerazione tutte le disposizioni emanate con l'evoluzione dello stato dell'emergenza sanitaria dal Ministero della Salute, dal Miur per il settore scolastico e dei protocolli per i lavoratori (ultimo 06/04/2021 e circolare12/04/2021 per la riammissione al lavoro).

Laddove le stesse venissero modificate, la presente valutazione sarà revisionata o integrata.

La presente valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri di rischio: l'infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità. Quindi in seconda istanza si verifica il fattore di aggregazione come proposto dalla linea guida per la valutazione del rischio covid dell'Inail (pubblicazione maggio 2020)

In base a ciò sono state determinate le misure preventive e contenitive al fine di proteggere la salute dei lavoratori.

La riorganizzazione scolastica proseguirà per tutta la durata dell'emergenza sanitaria e solo al termine della stessa saranno riviste le procedure sotto riportate.

Approccio metodologico per la valutazione del rischio

Nella valutazione sono considerati i differenti locali e le mansioni in essi svolte e viene effettuato un approfondimento specifico della valutazione del rischio come da allegato A al DVR con il criterio R= P X C X D, dove

- P = probabilità di esistenza di un pericolo in un certo luogo e per un certo tempo (valori da 1 a 4)
- C = probabilità che quel pericolo sia causa di un danno (valori da 1 a 4)
- D = dimensione del danno (valori da 1 a 4)

				- Section Section 1				ne / riattivazione	Section 1		e ligare					2) 3) ()	20.00
Rev 02 del 01/09/2021		1 3	1 3	2 3	1 3	1 3	1 3	SOSPESI. da valutare per ogni attivazione / riattivazione	2 3	1 3	1 3	2 3	1 3	3	2 3	2 3	2 3
	OH:	2	3	2	2	3	2	SOSPES	2	2	3	33	2	2	ы	2	2
Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2	ELENCO POSTAZIONI E SCHEDE DI RISCHIO	SEGRETERIE	RECEPTION – ACCOGLIENZA	LEZIONI DIDATTICHE			FISICA – CHIMICA- INFORMATICA		ES. GITE, VIAGGI, CONGRESSI	•		BAR, SERVIZIO ESTERNO MERENDE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI, MENSA	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE ANCHE CON DITTE ESTERNE	LABORATORI ARTIGIANALI O ORTI	Attività con ragazzi che necessitano di aiuti specifico che richiede vicinanza e assenza di DPI	Attività con ragazzi che necessitano di aiuti specifico che richiede vicinanza con uso di DPI	
I.C. "POSATORA PIANO ARCHI" Ancona		UFFICI SCOLASTICI	FRONT OFFICE	ATTIVITA' SCOLASTICA IN AULA	ESAMI E COLLOQUI IN AULA	ATTIVITA' SCOLASTICA IN PALESTRA	ATTIVITA' SCOLASTICA IN LABORATORI	PROGETTI DIDATTICI IN SEDE	ATTIVITA' DIDATTICHE FUORI SEDE	SORVEGLIANZA DI PIANO	PULIZIA DEI LOCALI	AREA SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	ATTIVITA' SCOLASTICA IN LABORATORI SPECIALI	SOSTEGNO 1	SOSTEGNO 2	ATTIVITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Valutazione globale del rischio per intera attività:

Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di **rischio integrato medio-basso** ed un **rischio di aggregazione medio-alto**.

La valutazione riadeguata rispetto alla precedente inserita nella rev. 01 di questo documento, alla luce

- della presenza di personale e studenti vaccinati o immunizzati,
- della familiarità acquisita con le regolamentazioni ed i protocolli anticontagio dopo 1 anno e mezzo di emergenza sanitaria,
- dell'utilizzo continuativo di DPI
- applicazione dei protocolli di sanificazione della persona e dei locali
- ricambio d'aria costante nei locali

Queste misure già applicate nel precedente anno scolastico per le attività in presenza, rendono minore la probabilità di contagio e quindi il controllo sul rischio globale.

Il rischio residuo resta comunque non trascurabile anche per la presenza di mutazioni del virus che hanno maggior infettività (es. ultima variante Delta) e viene gestito con le misure di tutela riportate nel seguito della presente relazione.

2. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

Al fine di affrontare in maniera adeguata le varie fasi dell'emergenza sinora superate, la scuola ha seguito tutti i protocolli, ii DPCM e le misure previste dalle amministrazioni Locali e Nazionali come indicato nelle precedenti revisioni del presente documento.

Per l'anno scolastico 2021-2022, le attività ripartono e si dovranno mantenere <u>prioritariamente in presenza</u> per cui tutte le attività in aula, nei laboratori, di segreteria, dei collaboratori scolastici e dei tecnici si effettuano in sede; le procedure del presente documento sono attuate per ciascuna delle attività svolte nelle sedi dell'istituto.

Le misure sono soggetto all'adeguamento a nuove regole emanate dalle autorità competenti

Corretti comportamenti

- A scuola si entra e si permane con la mascherina chirurgica per il personale e per gli allievi con età maggiore di 6 anni (o comunque dal primo anno di scuola primaria)
- <u>Mantenere la distanza di almeno 1,8 metri da altre persone in assenza di protezione con</u> mascherina, ogni volta che si può.
- Se non è possibile indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di 1 m. Ove non ci siano disposizioni/deroghe più specifiche.
- <u>Seguire una corretta igiene della persona e delle mani.</u> E' necessario un frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione igienizzante
- Areare spesso i locali (minimo 5 minuti ogni ora) ed effettuare quotidiana sanificazione degli stessi.

DIVIETI

- Divieto di assembramento
- Divieto di scambiarsi cibi e condividere bottigliette, borracce o bicchieri

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Dispositivi di protezione

A tutti i lavoratori sono consegnati DPI anti-contagio, in aggiunta ai DPI già previsti per la specificità del lavoro.

E' stato redatto uno specifico vademecum per i DPI anti-contagio previste per ciascuna mansione (v. allegato DPI Covid- scuole). Il documento è da divulgare a tutti gli interessati e viene aggiornato in caso di nuove scelte dell'organizzazione o disposizioni normative.

Misure generali di prevenzione anticontagio

Al fine di evitare la vicinanza tra i **presenti**, sono costantemente adottate le seguenti misure contenitive:

- allontanamento dal lavoro delle persone con sintomi influenzali anche blandi (a tal fine si richiede l'autocertificazione e/ o misurare la temperatura)
- In tutte le aree scolastiche, sia internamente sia esternamente, sono stati affissi manifesti del Ministero della Salute di avvertimento e limitazioni e/o divieti all'ingresso alla scuola.
- igienizzazione delle mani all'ingresso ed ogni qualvolta se si viene a contatto con le proprie mucose
- distanziamento del personale lungo le varie postazioni
- utilizzo degli spazi comuni solo a gruppi ridotti per mantenere una distanza maggiore di 1 mt e ove possibile maggiore di 1.8 mt, definizione di percorsi predefiniti
- divieto di assembramento
- laddove non è risultato possibile distanziare i lavoratori, è obbligatorio indossare le
 mascherine per la protezione delle vie respiratorie al fine di evitare il contagio tramite
 droplet oppure sono installati pannelli divisori in plexiglass. Gli eventuali DPI previsti nelle
 postazioni dal Documento della Valutazione dei Rischi, sono prioritari ed obbligatori
 rispetto alla mascherina prevista per contagio da COVID-19.
- sono favoriti tutti gli incontri nella modalità a distanza on-line comprese le riunioni e la formazione dei lavoratori ove applicabile.
- limitare gli spostamenti, sia all'interno del plesso sia verso luoghi esterni al plesso, effettuati solo per esigenze improrogabili, favorendo ogni contatto e attività tramite telefono o strumenti di video conferenza (es Skype, whatsapp, Meet, G-Suite, Zoom etc...). Per gli spostamenti all'interno dei plessi sono previsti specifici percorsi (es.: ingresso/uscita, circolazione negli spazi comuni), in assenza di indicazioni con la segnaletica si segue la regola generale di "tenere la destra".
- Limitare gli incontri con utenti, fornitori e consulenti, favorendo incontri on-line a distanza, limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- Sono sospese le visite di utenti/fornitori/consulenti; nel caso in cui tali incontri non si potessero procrastinare saranno svolti in sale ampie e mantenendo la distanza di sicurezza e le regole anticontagio. Al termine dell'incontro provvedere alla disinfezione della sala e proibirne l'uso da altri lavoratori se non igienizzata. Impedire l'accesso a persone provenienti dalle zone focolaio dei vari paesi del mondo, per questo è necessario restare costantemente informati tramite i mass-media o siti ufficiali (no fake-news).

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Fino a data da destinarsi sono sospesi

- Progetti ed attività extracurricolari se non espressamente autorizzate dal D.S. e valutati dal SPP.

E' stato chiesto a tutti i lavoratori, agli allievi e alle famiglie degli allievi, di rispettare quanto previsto dai regolamenti sociali anti-contagio per ciò che concerne la vita privata.

In base alle direttive del Governo Centrale ed alle indicazioni del Ministero della Salute sono aggiornate le comunicazioni a tutte le maestranze e a tutti gli utenti. La scuola, attraverso un monitoraggio costante della situazione pandemica, aggiorna la valutazione del rischio e considera man mano il protrarsi delle misure intraprese o la sospensione delle stesse in caso di cessata emergenza.

Auto contact - traicing

In considerazione delle difficoltà degli organi preposti della Asur ad effettuare un tempestivo Contact Tracing si adottano nella scuola le seguenti procedure di prevenzione:

In caso di accertato contagio, la ASUR si farà carico di contattare l'interessato e la scuola per tracciare i "contatti stretti"

Nel caso ciò non avvenga immediatamente, la scuola farà riferimento alle circolari del Ministero della Salute circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021, agendo come di seguito riportato e secondo la definizione di contatto stretto:

- 1. una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- 2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- 3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- 4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- 5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- 6. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- 7. una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

In considerazione dei parametri definiti dal punto 1 al punto 7 la scuola procederà:

- individuando, con criterio di prudenza, tutte le persone che possono essere state a contatto, nelle ultime 48 ore, con il soggetto risultato positivo
- elaborando un elenco di nominativi con contatti telefonici ed e-mail (se possibile) e comunicandolo
 formalmente alla ASUR di Competenza (gli indirizzi o numeri telefonici sono reperibili presso i siti
 delle regioni. Per la Regione Marche https://www.vaccinarsinellemarche.org/info-utili/ambulatori-vaccinali).
- allontanando dal lavoro le persone che possono essere riconducibili a "Contatti Stretti" invitandole ad effettuare un isolamento fiduciario in attesa di essere ricontattati dalla ASUR di competenza per la quarantena o isolamento.
- prevedendo per queste persone, con il loro consenso, un tampone molecolare presso i laboratori disponibili nel territorio, al fine di effettuare una diagnosi precoce di contagio (si attenderanno almeno 72 ore dal contatto con la persona risultata positiva, prima di effettuare il tampone, se non si è stati prima contattati dalla ASUR che disporrà il tampone con propria organizzazione)
- invitando i contatti stretti a mantenersi quanto più isolati possibile dai propri familiari, ad attivarsi
 con il proprio medico di base per la richiesta di certificato di malattia per contatto stretto (sarà poi
 il medico a contattare la ASUR attraverso i canali dedicati) e a contattare le ASUR di competenza
 per il tracciamento
- fornendo le documentazioni relative alle raccomandazioni quarantena Covid e norme per isolamento definite dalla ASUR e dalla protezione civile

Pulizia e sanificazione

Nei locali viene svolta una regolare attività di pulizia e sanificazione utilizzando prodotti contenenti uno dei seguenti principi attivi

- ipoclorito di sodio in concentrazione >1% (es. candeggina),
- alcool etilico in concentrazione > 70%
- perossido di idrogeno (acqua ossigenata) in concentrazione > 0.5% secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020.

I locali sono puliti e sanificati dal personale interno secondo il "Procedura di Pulizia e Sanificazione" allegato alla presente valutazione, redatto in conformità ai documenti Inail:

"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Versione del 15 maggio 2020 ", aggiornato con la versione del 20/05/2021 (Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021).

- "Gestione delle operazioni Di pulizia, disinfezione E sanificazione nelle strutture Scolastiche-2020"

Dell'avvenuta attività di pulizia e sanificazione si tiene uno specifico registro.

Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere svolte dal personale scolastico.

Non si esclude di affidare l'incarico a ditte esterne specializzate, qualora ritenuto necessario.

E' obbligatorio effettuare la sanificazione con ditta esterna specializzata su specifica richiesta degli enti esterni: es. Comune, Provincia, USR, Ministero, etc. . Gli eventuali rapporti di sanificazione della ditta esterna saranno conservati insieme alla presente procedura.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

La scuola ha comunicato al personale interno la necessità di rispettare la procedura: sono stati acquistati prodotti specifici, Dispositivi di Protezione Individuale ed è stata effettuata la formazione agli addetti per la prevenzione dal rischio chimico e biologico.

Sono predisposti flaconi di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani; all'ingresso e in punti ben visibili e noti ai lavoratori e agli allievi.

E' richiesto ai lavoratori ed agli allievi di non scambiarsi gli oggetti ma di utilizzare ognuno i materiali e le attrezzature assegnate. Sanificare gli stessi in caso di necessità di uso comune.

In sede sono presenti prodotti sanificanti e carta usa e getta o salviette umidificate igienizzati per la *detersione in autonomia* delle proprie postazioni e degli strumenti di lavoro (nelle aule, nelle palestre, nei laboratori, nelle aree comuni, distributore di cibi e bevande, fotocopiatrici) e ogni lavoratore, si prende cura di igienizzare tutte le superfici usualmente utilizzate, purché sanificabili, con particolare attenzione:

- alle maniglie delle porte, delle finestre, dei mobili;
- agli interruttori della luce e pulsanti di avvio e comando delle macchine e delle attrezzature;
- alle chiavi.

Le procedure di igienizzazione in autonomia saranno proseguite fin tanto che rimarrà attiva l'emergenza sanitaria.

Ogni lavoratore è stato informato sul rischio derivante dall'uso eccessivo dei disinfettanti e sono consegnati guanti in lattice per la protezione della pelle delle mani agli addetti alle operazioni di pulizia e al resto del personale su richiesta.

Sono stati predisposti specifici contenitori con coperchi per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività umane (fazzoletti da naso, carta per le mani, tovaglioli, dpi anticontagio etc...). I sacchi dell'immondizia mantenuti chiusi, sono smaltiti quotidianamente.

Nei servizi igienici riservati esclusivamente al personale, comunque puliti dal personale addetto, sono stati predisposti rotoli di carta e disinfettanti affinché ogni fruitore possa pulire, prima e dopo l'uso, le parti con le quali è venuto a contatto: interruttori della luce, cassetta del bagno, rubinetti.

Nei bagni per gli allievi invece non si lasciano prodotti per la disinfezione che potrebbero essere usati in maniera impropria o sprecati; questi bagni sono puliti solo dai collaboratori scolastici più volte al giorno. I ragazzi seguiranno la regola di igiene delle mani in ingresso e in uscita dal bagno. In tutti i bagni sono predisposti saponi per le mani e carta usa e getta per l'asciugatura.

Definire con un avviso sulla porta gli accessi consentiti a ciascun gruppo di servizi igienici differenziandoli per categorie di utilizzatori: es. docenti, studenti di alcune aule, impiegati, persone provenienti dall'esterno.... Etc...

L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Esempio: presso un servizio igienico con due bagni possono essere presenti al massimo 2 persone all'interno e altre 2 sul corridoio esterno davanti al bagno a distanza di almeno 1 m e con mascherina), altri utenti dovranno tornare successivamente.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Ricambio d'aria - impianti di controllo del microclima

Prediligere l'areazione permanente dei locali mantenendo le finestre aperte.

Qualora non sia possibile mantenere un'areazione permanente all'interno dei locali, è obbligatorio effettuare un ricambio d'aria, con apertura delle finestre/porte, per almeno 5 minuti ogni ora.

Gli impianti di climatizzazione ad aria soffiata (sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento dell'aria nei locali) sono facile veicolo di spargimento di agenti biologici in quanto immettono nell'ambiente aria ed eventuali microparticelle di umidità (droplets) che possono disperdere e veicolare virus e batteri qualora presenti. Per questo si deve effettuare la pulizia e sanificazione dei filtri installati negli impianti, secondo le indicazioni del produttore o dell'installatore. Registrare la frequenza di detti interventi.

Non usare mai la modalità di ricircolo dell'aria.

Rif. al Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21/04/2020: "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2". E il già indicato Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 paragrafo 4.3.

<u>Viaggi di lavoro, gite e viaggi di istruzione, attività fuori sede</u>

Le visite di istruzione, le gite, i viaggi di lavoro e le attività fuori dea sede scolastica, possono essere riprese, nel rigoroso rispetto delle misure anti-covid: distanziamento, DPI, sanificazione e green pass ove previsto da legge (es. per l'accesso a strutture museali, teatrali, di ristorazione e trasporto). E' vietata l'organizzazione di gite e permanenze in paesi e località a rischio per l'epidemia; prediligere mete italiane per avere maggiori informazioni e miglior controllo sulle zone.

Laddove non sia possibile sospendere gli spostamenti di lavoro, intra o extra-regionali, devono essere adottate le misure precauzionali di tutela della salute: i lavoratori utilizzano i DPI previsti come occhiali a mascherina, guanti in nitrile e mascherina FFP2 – FFP3.

E' sempre obbligatorio mantenere le distanze di 1.80 mt dall'interlocutore e disinfettare l'abitacolo del mezzo usato o rispettare i regolamenti d'utilizzo dei mezzi pubblici.

Ricevimento merci da fornitori e corrieri

Si considera questa fase maggiormente esposta per contatti diretti con trasportatori/fornitori esterni. Si richiede I a distanza di sicurezza di 1.80 mt, sia dai trasportatori/corrieri esterni/clienti, sia dal personale interno alla scuola.

Se la distanza di sicurezza non può essere mantenuta per circostanze lavorative che richiedono attività in prossimità di lavoratori è obbligatorio l'utilizzo di una mascherina protettiva e sanificazione delle mani.

Disposizioni per trasportatori esterni/corrieri

- Affissione di cartelli di divieto d'ingresso se non autorizzati e procedure di comportamento da adottare
- limitare la discesa dai mezzi degli autisti

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

- pretendere che siano protetti da guanti e mascherine (in caso contrario mettere a disposizione degli stessi tali protezioni)
- qualora sia prevista la discesa dal mezzo deve essere rispettata la distanza di 1.80 mt tra gli interlocutori
- divieto di accesso ad ogni area interna della scuola.
- divieto di utilizzo dei distributori automatici e dei bagni se non predisposti ad esclusivo uso degli stessi
- predisposizione di gel sanificante per le mani da far utilizzare all'autista prima della firma e consegna dei documenti. In assenza predisposizione di un guanto da fornire all'autista che lo indosserà per la firma dei documenti, per gettarlo successivamente in un secchio predisposto.

Disposizioni per corrieri/postini

Chiedere al corriere/postino di indossare la mascherina e di non accedere all'area di lavoro lasciando il pacco fuori della porta o immediatamente all'ingresso della scuola.

In caso di ricezione di raccomandate o pacchi da firmare, decidere in accordo con il corriere/postino le modalità di firma; qualora sussista la possibilità di delega di firma chiedere al corriere/postino di firmare per vostro conto o diversamente decidere se rifiutare la ricezione.

In caso di necessità improcrastinabile di firma, indossare mascherina e guanti, restando a distanza di 1.80 mt dall'interlocutore.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - ditte esterne

L'accesso ai locali scolastici viene limitato ai soli interventi non procrastinabili, gli addetti seguono le modalità di accesso contingentate e subordinate al rispetto delle regole indicate negli avvisi posti all'ingresso della scuola. Viene richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute, dei contatti e della provenienza. Al momento non è previsto il controllo del green pass.

Per le consegne / installazioni / manutenzioni presso e sedi si prendono sempre accordi per evitare al massimo compresenze e programmare le misure necessarie di protezione.

Per i materiali forniti dall'impresa, richiedere la sanificazione con idonei prodotti sanificanti di quanto viene installato (es. strutture non in muratura, infissi, vetri, maniglie, etc...). Sarà invece a cura della scuola la sanificazione dei pavimenti e dell'ambiente in generale.

Mettere a disposizione un servizio igienico ad uso esclusivo dei manutentori/istallatori e prevedendo la pulizia e la sanificazione dopo l'uso.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

3. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Per i dipendenti della scuola sono applicabili i protocolli emanati per tutti i posti di lavoro (sinora protocollo del 14.03.2020, 24.03.2020 integrativo del precedete, e del 06/04/2021). Le indicazioni riportate nei precedenti paragrafi sono state redatte nel rispetto di questi protocolli.

Sono inoltre applicabili i protocolli emanati a livello nazionale per le modalità di svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza.

Ad oggi sono emanati e rispettati:

- Piano scuola 2021-2022 Decreto 257/2021 del 06/08201 "adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (Fonte Miur) che comprende in allegato
 - > Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021
 - ➤ Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (Fonte Miur) + nota tecnica del 13/08/2021 con oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" Parere tecnico.
- PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14/08/2021 (MIUR)

Restano applicabili come lo scorso anno scolastico:

- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020. "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21/08/2020 (Fonte ISS)
- nota de MIUR del 11/09/020 nella circolare n. 1585 recante oggetto: "Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato"

Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni di carattere generale sopra esposte si applicano le seguenti misure di controllo, prevenzione e protezione specifiche.

Limitazioni di accesso

Prerequisiti per l'ingresso

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- provenienza da zone a rischio o

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

- > contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- > obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive o della presenza di qualsiasi sintomo influenzale.

Durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale

GREEN PASS

Dal 1° settembre e fino al termine dell'emergenza sanitaria, è fatto obbligo a *tutto il personale* scolastico del sistema nazionale di istruzione possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere alla sede scolastica, il controllo avviene all'ingresso da parte di uno o più addetti verificatori con il dispositivo digitale provvisto della specifica app interministeriale di lettura QR Code.

Sono esclusi dall'obbligo di tale certificazione, esclusivamente "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute" n. 35309 del 4 agosto 2021 che ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

Le certificazioni sono ad oggi solo in formato cartaceo e attualmente valide fino al 30 settembre, salvo proroghe, successivamente è prevista una certificazione anche digitale con QR code. Il personale esentato dovrà produrre agli uffici amministrativi la relativa certificazione sanitaria ai sensi della suddetta circolare; sono previsti fondi per tamponi gratuiti al personale esentato dal vaccino.

Il personale che dovesse risultare sprovvisto della suddetta certificazione non sarà autorizzato all'accesso e risulterà assente ingiustificato. Qualora l'assenza così determinata dovesse ripetersi oltre i quattro giorni, il dipendente sarà sanzionato con la sospensione dal servizio senza retribuzione e sarà soggetto ai provvedimenti disciplinari. E' applicata la sanzione dai 400 ai 1000 euro. A parere del MIUR, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy.

I preposti alla verifica del green pass sono il D.S. o nominati dal D.S. e ricevono la necessaria formazione e informazione.

Misura della temperatura opzionale

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Resta tuttavia facoltà dell'Istituzione Scolastica misurare all'ingresso o durante il tempo scuola a tutti o a campione la temperatura corporea al fine di mantenere elevata l'attenzione su questo aspetto di primaria importanza.

All'ingresso è obbligatorio disinfettarsi le mani

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Rientro post malattia covid

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Visitatori / accompagnatori

Effettuare regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

Accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Solo in caso di specifica necessità.

DPI

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale, gli studenti e chiunque frequenti la scuola a vario titolo è la mascherina di tipo chirurgico.

E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

La scuola collabora con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive (per studenti con disabilità uditiva e per il resto della classe, compagni e docenti), e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche. Eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione, a meno di casi specifici per i quali il medico competente o la valutazione del rischio prevedano mascherine filtranti FFP2, visiere, camici...etc.. I guanti non sono obbligatori perché tutti sanificano le mani all'ingresso.

L'Istituto mette a disposizione per gli addetti al primo soccorso sanitario e per il personale adibito alla sorveglianza dei casi sintomatici ulteriori DPI: mascherina filtrante facciale FFP2 senza valvola, guanti, visiera o occhiali, camice.

Inoltre per il personale docente di tutte le scuole / delle scuole dell'infanzia / del sostegno sono disponibili le visiere (da aggiungere alle mascherine).

Su motivata richiesta (es. casi di fragilità, sostegno, attività particolari oggetto di specifica valutazione) possono essere messe a disposizione ulteriori protezioni rispetto alla mascherina chirurgica.

La consegna dei DPI viene registrata a cura della segreteria.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Distanziamento sociale



Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza.

Gli accorgimenti organizzativi che sono stati intrapresi al fine di controllare ed evitare/ridurre gli assembramenti ed il carico dei flussi di persone sono i seguenti:

- differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario e/o rendendo disponibili ulteriori vie di accesso. Le scale di emergenza esterne in metallo prive di copertura sono state oggetto di valutazione e qualora ritenute non sicure per la possibilità di presenza di rugiada o ghiaccio che le rendono scivolose, non sono state scelte come vie di accesso/uscita aggiuntive o alternative.
- negli spazi scolastici comuni (atri, corridoi, servizi, sala docenti, biblioteca, uffici etc.) si mantiene la regola di mantenere un distanziamento sociale di 1 m (appropriata cartellonistica agli ingressi indica tale obbligo per tutti). L'accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
- negli **spazi comuni**, aree di ricreazione, corridoi, sono stati previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica
- il layout delle **aule** destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di **garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro,** ove possibile, tra gli studenti e di almeno 2 metri tra docente e studenti in posizione statica. Nelle aule è prevista una zona interattiva di 2,5 m dalla parete fino al primo banco per ingressi e uscite dall'aula e come spazio di intervento, spiegazione ed interrogazione. Nel posizionamento dei banchi sono state previste vie di fuga per gli studenti di adeguata larghezza (almeno 60 cm ove possibile)
- in tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti è stato considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituiti tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale: almeno 2 metri.
- tutte le aree ed i locali scolastici in cui si svolgono attività sono dotate di finestre per l'areazione naturale come già in precedenza indicato.
- la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola è accettata solo previo appuntamento e qualora possibile si effettuano colloqui a distanza sulla piattaforma della scuola o si comunica tramite e-mail. Anche le comunicazioni cartacee saranno ridotte al minimo
- le attività extrascolastiche all'interno della scuola saranno in via generale vietate per limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche; il D.S. può concedere motivate deroghe solo se, sentito il SPP, il rischio risulta accettabile
- prediligere la didattica a gruppi stabili. In caso di mescolamenti tra gruppi classe è prevista la compilazione di un registro per facilitare l'eventuale contact-traicing.
- e' preferibile che le **palestre scolastiche** siano ad uso esclusivo della scuola, se l'amministrazione pubblica e la scuola possono permetterselo. Le attività sportive svolte nella/e palestra/e di pomeriggio da parte delle associazioni sportive sono consentite solo in zona bianca e l'accesso richiede il green pass. Si richiedono

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

all'associazione sportiva una dichiarazione di osservanza delle regole anti-contagio ed il protocollo di pulizia e sanificazione.

- per l'accoglienza mattutina dei bambini della scuola dell'infanzia e per l'uscita si predilige l'accoglienza / consegna all'esterno o alla porta esterna dell'aula; qualora la struttura della sede non lo consenta, i genitori possono fare accesso ai locali scolastici in maniera contingentata nell'orario di accettazione / uscita con distanziamento obbligatorio di 1 m, indossando la mascherina (preferibilmente chirurgica e sanificando le mani, permanendo il minor tempo possibile (sistemazione effetti personali del bambino sugli appendiabiti)
- per la fase di inserimento dei bambini della scuola dell'infanzia si predilige l'accoglienza all'esterno (ove le condizioni del locale e la meteorologia lo consentano). Il tempo di permanenza dei genitori è ridotto a pochi minuti (il tempo indispensabile per lasciare il bambino in serenità).
- per lo svolgimento di lezioni, della ricreazione, delle attività motorie e di altre attività programmate didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegia lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo **spazio esterno** quale occasione alternativa di apprendimento.
- per le attività di educazione fisica (svolte senza la mascherina), qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (come previsto dal protocollo scuola 2021 e in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 per le attività sportive). Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. L'uso degli spogliatoi è consentito solo quando si rispetta 1 m di distanza all'interno dello spogliatoio e si effettua adeguata pulizia e sanificazione tra un'utenza e un'altra altrimenti gli spogliatoi non sono utilizzati. Per le attività in palestra cambiare le scarpe.

Servizio bar, mensa e pasto a scuola

Sono state prese soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe, secondo gli accordi che si sono ottenuti con l'amministrazione che gestisce le mense. Nelle mense si mantiene il distanziamento di 1 metro tra i commensali. Il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio non richiese l'obbligo d'impiego di stoviglie monouso, All'ingresso sono presenti dispenser con gel lavamani.

Sono attivi i distributori di merende cui si avrà accesso in maniera contingentata (es. 1 allievo per classe), nel rispetto del distanziamento e dell'igiene personale, con possibilità di sanificazione in autonomia e sanificazione da parte del personale addetto almeno 1 volta al giorno. Nei pressi dei distributori sono presenti dispenser con gel lavamani.

Misure di pulizia e di igienizzazione

Il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita (secondo le regole indicate nella precedente pagina 8 paragrafo "Pulizia e Sanificazione"), ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.

Particolare attenzione si pone alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Per le pulizie e le sanificazioni si applica il protocollo già citato e riportato in allegato con il cronoprogramma e il registro di pulizia e sanificazione. Il personale addetto è formato ed informato.

Per l'igiene personale di tutti sono resi disponibili ed integrati all'occorrenza prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

Indicazioni per la scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Prevedere la didattica in gruppi stabili.

Gli alunni della scuola dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

Indicazioni per gli studenti con disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata è pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si tiene conto delle diverse disabilità presenti, nella massima tutela sia del lavoratore sia dell'allievo.

Al fine di tutelare la salute dell'allievo e degli adulti che se ne occupano, per ciascun caso di studenti con disabilità sarà svolta una valutazione del rischio per la situazione specifica considerando i seguenti punti:

- possibilità da parte dello studente di indossare la mascherina chirurgica (se non può è necessaria la dichiarazione del medico attestante tale condizione)
- possibilità da parte dello studente di indossare altri dispositivi di protezione ad esempio visiere, mascherine in materiali plastici trasparenti etc. etc.....(se non può è necessaria la dichiarazione del medico attestante tale condizione)
- possibilità dell'insegnate di indossare protezioni per l'apparato respiratorio (bocca e naso) e per gli
 occhi (visiere ed occhialini) e delle mani (es. .guanti in nitrile) e camici di protezione per il corpo,
 senza compromettere in maniera negativa il benessere dello studente
- possibilità di svolgere alcune attività con distanziamento
- possibilità di svolgere alcune attività con utilizzo di barriere in plexiglass
- possibilità di svolgere attività con altri allievi, adeguatamente protetti, anche con distanziamenti di sicurezza
- possibilità di svolgere attività in spazi aperti

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

- possibilità di controlli medici per verificare lo stato di salute dell'allievo e del personale che di lui si occupa (es. test diagnostici periodici per rilevare il Covid 19)
- specifico programma di pulizia e sanificazione dei soggetti, dei locali, delle protezioni, delle attrezzature, dei giochi, degli arredi etc...

La valutazione deve essere svolta da un team di lavoro in cui siano impegnati il D.S. e i docenti ed educatori dell'allievo, prevedendo consultazioni con la famiglia e il medico o i medici curanti del caso. Il medico competente e l'RSPP sono coinvolti nella valutazione, nel rispetto della privacy. Il fine è quello di delineare le più ampie e complete misure di sicurezza per il personale e per l'allievo garantendo il più possibile la didattica. Gli esiti della valutazione possono essere inseriti nella cartella del soggetto interessato e conservate nel DVR solo se il rispetto della privacy è garantito.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Percorsi di istruzione degli adulti

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

In ogni caso si applicano le regole già in atto per la scuola definite nel presente documento.

Didattica a distanza

I Presidenti delle regioni (o i sindaci) possono derogare alla didattica in presenza, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione.

In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Divulgazione delle misure di prevenzione e protezione

Le misure previste per la ripresa e la prosecuzione della didattica in presenza sono rese note a:

- A tutto il personale docente e non docente
- Agli allievi e alle loro famiglie, ai loro accompagnatori al fine di ricevere la collaborazione attiva, essi dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione

La comunicazione deve essere realizzata on line (sito web scuola, corsi a distanza o webinar dedicati) e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti.

Supporto psicologico

L'USR coordinerà il supporto psicologico e pedagogico-educativo presso gli istituti scolastici che potranno aprire centri di ascolto e intensificare la condivisione tra scuola e famiglia anche a distanza.

4. Trattamento caso sintomatico – azioni in caso di confermato Covid

Posta l'osservanza dei pre-requisiti per l'accesso alle aree scolastiche sopra indicati, nel caso in cui un allievo o un adulto presenti a scuola manifestino stati febbrili o sintomatologie riconducibili a Covid elencati a titolo esemplificativo nel seguente elenco:

Sintomi più comuni

Febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)

In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente.

Nello specifico si applica la seguente procedura di trattamento del caso sintomatico.

- Il caso con sintomi deve essere accompagnato (ove necessario) nell'ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). Tale ambiente sarà indicato come infermeria Covid o semplicemente infermeria. Il sintomatico indosserà una mascherina chirurgica.
- L'infermeria sarà arredata in modo da avere un tavolo e alcune sedie, una cassetta di primo soccorso, i DPI, disponibilità di acqua, gel idroalcolico o salviette umidificate, un secchio con coperchio, un telefono per le chiamate all'esterno (anche nei pressi)
- Un adulto preposto che può essere il Referente scolastico Covid, un addetto al primo soccorso o un altro operatore designato (es. collaboratore scolastico di piano) dovrà sorvegliare il caso sintomatico per tutto il

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

tempo di permanenza dotato dei Dpi già indicati nello specifico paragrafo, fino a che il caso sintomatico possa andare alla sua abitazione (da solo se maggiorenne e si sente di farlo, prelevato da un famigliare o delegato nel caso di minorenni).

- Nell'infermeria il sorvegliante effettuerà la misura della febbre (nota 1). Nel caso risulti superiore a 37.5° C la misura sarà ripetuta dopo qualche minuto in cui il caso sintomatico resta a riposo e al riparo da fonti di calore. Nel caso di conferma di temperatura superiore ai 37.5°C e il perdurare dei sintomi il caso sintomatico deve essere allontanato dalla scuola come indicato al punto precedente. Si è richiesto alle famiglie degli allievi di rispondere alle chiamate della scuola ed essere solleciti nel prelievo dell'allievo con sintomi.
- Qualora la famiglia non provveda prontamente sarà lecito chiedere l'aiuto del 118. Nota il minorenne non può essere lasciato andar via con il 118 da solo a meno che non ci sia urgenza di vita, per cui il 118 fornirà assistenza e aiuto presso la scuola.
- Al termine della sorveglianza sul caso sintomatico l'addetto toglie i DPI e si lava e sanifica le mani
- Si provvede a pulire e sanificare in via straordinaria l'intera infermeria e dei luoghi frequentati dal caso sintomatico in quel giorno da solo e/o con i collaboratori addetti. A maggior tutela rispetto a quanto previsto al punto 2.2 del documento dell'ISS, la pulizia straordinaria viene effettuata il giorno stesso, al termine delle lezioni, in cui il caso sintomatico si è manifestato e non solo da quando si conferma il caso positivo. Le modalità di sanificazione straordinaria indicate sono:
 - ✓ Vietare all'utenza le aree utilizzate dalla persona positiva o sospetta fino a completamento della sanificazione,
 - ✓ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria ambiente
 - ✓ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dal caso sintomatico sospetto covid compresi i servizi igienici e le aree comuni, se disponibile con macchine erogatrici di prodotti igienizzanti (es. vaporizzatori di perossido di idrogeno)
 - ✓ Proseguire con la pulizia e la disinfezione ordinaria
- Il caso sintomatico arrivato al suo domicilio dovrà contattare il pediatra o medico di famiglia o la Asur per avviare i controlli sanitari.
- Sarà la Asur a procedere all'accertamento di malattia da Covid-19 con il tampone, avviare in caso di positività la ricerca dei contatti stretti (nota 2) dei 14 gg precedenti ai sintomi (sempre superiori a 15 minuti) e a disporre la quarantena obbligatoria. Non è la scuola che decide, la scuola collaborerà con la Asur per quanto richiesto.

Al fine di facilitare il tracciamento dei contatti all'interno della scuola:

- > Sono stati identificati i dei referenti scolastici per COVID-19 e almeno un sostituto adeguatamente formati sulle procedure da seguire nei casi sintomatici e di contagiati conclamati (corso in FAD dal sito www.eduiss.it dell'ISS);
- > Si identificano i referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente;
- > Sono predisposti registri degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP (Dipartimento di Prevenzione) della ASL competente territorialmente.

Inoltre all'interno dell'organizzazione si è provveduto a:

- ➤ informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19
- condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale
- predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Se i sintomi si presentano a casa, si deve rimanere al proprio domicilio, chiamare il medico di famiglia o il pediatra;

- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- i lavoratori comunicano l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Rientro a scuola del caso sintomatico

Per il rientro in comunità del caso accertato Covid bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). Il rientro a scuola del caso conclamato Covid è possibile esclusivamente previa esibizione al Dirigente Scolastico, al collaboratore del D.S. o Referente scolastico per il COVID – 19 del tampone negativo (rilasciato dalla Asur).

Nota: anche se il periodo di quarantena o 21 giorni sono trascorsi, serve sempre il tampone negativo per rientrare a scuola.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. Per le scuole dell'infanzia è indicato che il certificato sia presentato per assenza superiore a 3 giorni.

Attuali regole per la quarantena e l'isolamento

Attualmente risultano valide le regole della circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021. Si riportano le tabelle di sintesi ricordando che l'isolamento si riferisce ai pazienti con accertata infezione da SARS-CoV-2, mentre la quarantena si riferisce ai soggetti sani.

Tabella 1 - Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
	ungangara (Centralisa)	alirena 14 giorni
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da	7 giorni di quarantena	Non necessaria quarantena.
variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure	Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico,
	14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	igienizzazione frequente delle mani seguire buone pratiche di igiene
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	respiratoria, ecc.)

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Contatti di casi COVID-19	10 giorni di quarantena	Non necessaria quarantena.		
confermati da variante VOC <u>non</u> <u>Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)		
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO		
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio		

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE	
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi # Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi	
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO	

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Nota 1 per il rilievo della temperatura corporea

"La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi."

Presso la scuola si incentiva l'autocertificazione ma viene anche verificata la temperatura a tutti o a campione. Nel caso di rilievo della temperatura corporea in sede, si provvede alla sola registrazione del numero dei presenti e del numero complessivo delle misure svolte. Solo in caso di febbre presente (maggiore di 37.5 °C) il soggetto viene invitato a restare per alcuni minuti nella stanza dedicata con mascherina indossata. Il rilievo viene ripetuto per accertare l'effettiva presenza di febbre e solo in tal caso si procede a indicare in un secondo modulo, tenuto in archivio chiuso a chiave, il trattamento del caso sintomatico, che in primis viene invitato a rientrare al suo domicilio e contattare il suo medico per monitorare il suo stato di salute, la riservatezza e la dignità della persona sono rispettate come per tutte le altre attività svolte in sede.

L'informativa è stata espressa oralmente ed un avviso all'ingresso la ribadisce. I dati riportati sul foglio di rilievo non riportano alcun nome e nessuna temperatura rilevata pertanto la consultazione da parte di chiunque non risulta un trattamento di dati personali. L'addetto al rilievo difficilmente potrà ricordare il dato relativo a ciascun soggetto e comunque viene informato sull'obbligo di riservatezza e del divieto di divulgazione.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

5. Lavoratori fragili - allievi fragili

Come evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall'inizio della pandemia (13 marzo e revisione del 24 aprile 2020), i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di ciò per i "lavoratori fragili" il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato, che ne fa richiesta attraverso la segreteria ed è svolta dal medico competente nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08, estendendo il protocollo sanitario a tutto il personale docente potenzialmente "fragile" per l'intero periodo dell'emergenza e oltre se il M.C. lo riterrà necessario.

Qualora il Medico Competente non possa svolgere la visita la stessa si effettuerà attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail, delle Asur o dei dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università che vi provvedono con propri medici del lavoro.

La circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 (dei ministeri del Lavoro e della Salute), fatta propria dal MIUR con nota del 11/09/020 nella circolare n. 1585 recante oggetto: "Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato", attribuisce al medico competente il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di particolare rilievo nel periodo attuale, evidenzia che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica. ed indica il profilo procedurale da seguire.

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19)

Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessariedeterminazioni.

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

- a. Idoneità;
- b. Idoneità con prescrizioni
- c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

a) Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

Negli altri casi i percorsi si differenziano in base alle mansioni e alla tipologia contrattuale come segue:

Personale docente/educativo a tempo indeterminato

b) Idoneità con prescrizioni

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

c) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei). Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti.

Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predispone l'utilizzazione del lavoratore presso

l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea.

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio dei periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Personale ATA a tempo indeterminato

Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

scolastici addetti al servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.

Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: "Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola".

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia.

In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Personale a tempo determinato

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

Lavoratrici madri

Pur non rientrando nei casi di fragilità, si integra la valutazione del rischio per le **lavoratrici madri** nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 come segue:

si tratta il rischio biologico da SARS-COV2 come un rischio elevato anche per la mamma ed il bambino: quindi allontanamento dal lavoro immediato e permanenza a casa fino a 7 mesi dopo il parto.

Questa decisione diventa integrazione all'allegato n. 27 del DVR fino al termine della pandemia.

Smart Working

Allo stato attuale non è previsto lo smart working. Nel caso in cui alcuni lavoratori dovessero svolgerlo, in quanto ritenuti a maggior rischio, su motivata scelta del SPP e nel rispetto del contratto di lavoro, si riapplicano le regole di sicurezza inserite nella rev. 01 di questo documento.

Allievi fragili

Nel caso di allievi con patologie comportanti fragilità durante la pandemia, il D.S. in collaborazione con il docente di sostegno, l'RSPP e il medico curante dell'allievo e/o il Dipartimento di prevenzione territoriale, provvedono a garantire misure di prevenzione e protezione aggiuntive per tutelare la salute dell'allievo nella sede scolastica. Qualora non sia possibile trovarne di adeguate, l'allievo, in funzione della patologia, potrà seguire le lezioni a distanza o chiederà l'educazione scolastica al proprio domicilio.

Resta l'obbligo per la famiglia di rappresentare la condizione di fragilità alla scuola in forma scritta e documentata.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

6. Formazione ed informazione del personale

Tutto il personale è stato formato in modo verbale ed attraverso le informative (opuscoli, regolamenti, video, links, foto, manifesti, cartelli, corso su piattaforma web, slides, video ...etc..) sulle nuove disposizioni, nel rispetto delle regole di distanziamento previste in questa procedura privilegiando comunicazioni attraverso e-mail, chat, videochiamate.

Nello specifico sono state fornite al personale le seguenti indicazioni:

- misurarsi la febbre ogni giorno prima del lavoro. Se si ha una temperatura superiore a 37.5 °C o se si hanno sintomi influenzali, non si può andare al lavoro. Comunicario alla scuola
- comunicazione obbligatoria alla scuola della propria condizione di contatto o potenziale contatto con persona positiva al Virus SARS-COV2; la comunicazione avviene telefonicamente senza spostamento del lavoratore dal proprio domicilio.
 - In caso di positività di un lavoratore l'azienda avvisa il proprio medico competente che attraverso la ASUR di competenza avvia le procedure di emergenza.
- o Informativa al lavoratore sulle limitazioni agli spostamenti, sulla necessità dell'autocertificazione (ove prevista o predisposta), sui rischi penali in caso di dichiarazioni mendaci
 - Non allontanarsi dal proprio domicilio nel caso in cui si percepiscano i sintomi influenzali ma chiamare i numeri di emergenza nazionali o regionali
 - Non abbandonare il proprio domicilio nel caso in cui si sia sottoposti al regime di quarantena
 - Rimanere a casa, al di fuori degli orari lavorativi, ed uscire solamente per comprovate esigenze essenziali, comunque nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per ciascuna specifica realtà sociale.
 - La scuola può chiedere informazioni sui movimenti e sulle persone frequentate dai propri lavoratori (questionario)
 - Informativa sulle categorie di lavoratori fragili,

Informativa ai lavoratori delle disposizioni del DPCM 08/03/2020 allegato 1 - Misure Igienico Sanitarie

- 1. lavarsi spesso le mani e laddove non sia possibile utilizzare un gel idroalcolico
- 2. evitare contatti con persone che soffrono di infezione respiratoria acuta
- 3. evitare strette di mano ed abbracci
- 4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza di almeno 1 mt
- 5. starnutire o tossire in un fazzoletto o in mancanza dello stesso nella piaga del gomito
- 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, stoviglie
- 7. non toccarsi con le mani non igienizzate, occhi, naso e bocca
- 8. non assumere antibiotici almeno che non siano prescritti dal proprio medico curante
- 9. pulire le superfici con disinfettante
- 10. utilizzare la mascherina solamente nei casi in cui si sospetta di essere malati

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani è stato fatto presente che esso va applicato:

- dopo ogni attività di lavoro in cui si sospetta di essere venuti a contatto con un agente patogeno
- dopo aver tolto i guanti, le mascherine gli occhiali e gli altri indumenti protettivi
- dopo attività generiche come aver starnutito o tossito, essersi soffiati il naso, essere venuti a contatto con le proprie mucose, aver utilizzato i servizi igienici, aver utilizzato mezzi pubblici, essere rientrati dall'esterno presso la propria abitazione o luogo di lavoro
- prima di lasciare il luogo di lavoro
- · prima di mangiare, bere, applicare cosmetici e lenti a contatto, assumere farmaci

Tenere a mente che indossare guanti, mascherine ed occhiali non sostituisce l'igiene personale soprattutto per ciò che concerne il lavaggio delle mani.

Nuove informative e istruzioni saranno impartite, man mano che l'attività e l'evoluzione della pandemia lo richiederanno.

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

Si ricorda a tutti i lavoratori che l'art. 20, c.2 dalla lett. "a" alla "i" del D.Lgs. 81/08 obbliga i lavoratori a rispetto di quanto qui stabilito; la violazione è sanzionata con l'arresto fino ad un mese ed un'ammenda amministrativa da € 245,70 fino ad €737,10

Help-desk

A livello Nazionale, è istituito un servizio di **Help Desk** dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, raggiungibile tramite il seguente percorso:

"SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile",

Il servizio serve a raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.

I dati ricevuti sono analizzati in tavoli tecnici dedicati al settore scuola.

I Referenti covid d'istituto potranno utilizzare l'help desk tramite la segreteria scolastica.

7. Conclusioni

Il datore di lavoro nella persona del Dirigente scolastico, in collaborazione con il medico competente del SPP, monitora il rispetto delle procedure definite nella presente valutazione del rischio e rimane costantemente informato sugli aggiornamenti al fine di incrementare o alleviare le misure previste in questo documento.

Per l'applicazione delle misure di prevenzione e del loro controllo sono nominati

- i referenti Scolastici Covid e i loro sostituti (vedere verbale di nomina) Se i referenti covid sono diversi da quelli nominati lo scorso anno, gli stessi frequenteranno lo specifico corso di formazione sulla piattaforma Eduiss.
- il comitato di controllo (commissione) anti-contagio per vigilare sull'applicazione della presente procedura (vedere verbale di nomina). La commissione è presieduta dal Dirigente scolastico e prevede un adeguato numero di addetti per ogni sede
- preposti al controllo dei green pass.

Per quanto non dettagliato nel presente documento si rimanda al Piano integrativo anticontagio da Sarv Cov 2 inserito nel regolamento di Istituto e all'integrazione del patto di corresponsabilità con le famiglie. Il D.S. dispone regole di dettaglio per le condizioni di quotidiana convivenza a scuola relative alle misure anticontagio comunicandole a voce, con circolari, avvisi etc.

In occasione del riavvio dell'anno scolastico si richiede a tutto il personale di firmare un'autodichiarazione che comprende oltre alle consuete indicazioni anti-contagio anche il rispetto delle ordinanze per il rientro da paesi stranieri (ordinanza 29/07/2021 n. 5580)

Relazione Valutazione del Rischio Biologico – SARS-CoV-2

Rev 02 del 01/09/2021

8. Allegati:

- designazione dei referenti scolastici Covid e del comitato di sorveglianza (commissione)
- procedura e registro di pulizia e sanificazione
- controllo green pass e nomina addetti
- consegna DPI anti-contagio
- autocertificazione rientro ferie/avvio scuola
- autocertificazione per visitatori
- modelli per eventuale rilievo della temperatura
- modelli verbale di formazione/informazione
- documentazioni ufficiali: linee guide, protocolli, note del CTS Piano scuola Etc

Altri allegati su formato libero:

- registro ingressi con green pass
- avvisi, segnaletica e cartellonistica
- comunicazioni inerenti la pandemia
- informative e opuscoli di sicurezza e slides dei corsi condivise/da condividere con il personale

Possono essere utilizzati modelli anche diversi da quelli allegati purchè con il medesimo contenuto e scopo.

Ancona, 01/09/2021

NO POSTO	II M.C.	L'RLS	L'RSPP
		Surve tratal	SIL 2000 and SI
30003			

